

IN BREVE n. 024-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA ENTRATE - COMUNICAZIONE CLIENTI e FORNITORI PER OPERAZIONI NON INFERIORI AI 3 MILA EURO

Con la circolare 24/E l'Agenzia ricorda l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e i nuovi adempimenti, alla luce dell'ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).

Esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe - Soltanto per l'anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell'Iva.

Sempre con riferimento all'anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere quest'obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.

Il calendario delle comunicazioni 2010		
Operazioni rilevanti	Soglie	Scadenze
Operazioni con fattura	Pari o sopra i 25.000 euro (al netto dell'Iva)	31 ottobre 2011

Il calendario delle comunicazioni 2011		
Operazioni rilevanti	Soglie	Scadenze
Operazioni con fattura	Pari o sopra i 3.000 euro (al netto dell'Iva)	30 aprile 2012
Operazioni senza obbligo di fattura	Pari o sopra i 3.600 euro (Iva inclusa)	30 aprile 2012

Le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate - Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare 24E del 30.05.2011
(documento 129)**

AGENZIA ENTRATE - OBIETTIVO DIMINUIRE IL CONTENZIOSO

Con la circolare n.22/E di oggi l'Agenzia detta gli indirizzi operativi agli uffici in materia di contenzioso per il 2011, integrando le linee strategiche già definite nel 2010.

In contenzioso soltanto quando è davvero necessario – Per ridurre i volumi del contenzioso, l'Agenzia si propone, da un lato, di migliorare ulteriormente la qualità degli atti notificati e,

dall'altro, invita gli uffici a ricorrere sempre più all'autotutela e alla conciliazione giudiziale nei casi in cui questi due strumenti possono essere utilizzati. Infatti, prima di affrontare i contribuenti in giudizio, va valutato il grado o rating di sostenibilità della controversia, per verificare se ci sono i presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. 22E del 30.05.2011 (documento 130)

AGENZIA ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI

Con la circolare 20E del 13 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all'estero.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. 20E del 13.05.2011 (documento 131)

DALLA CASSAZIONE

Lo studio associato paga l'Irap

Lo studio associato anche nel caso in cui abbia dichiarato compensi modesti per i collaboratori deve pagare l'Irap, essendo irrilevante che i collaboratori ricevano compensi modesti o addirittura inesistenti.

L'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, a meno che sia dimostrato che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Corte di Cassazione sentenza numero 11933 del 30 maggio 2011

Esente Irap il professionista automunito e casalingo

Non paga l'Irap il piccolo professionista senza dipendenti e collaboratori che lavora in casa e possiede solo un'auto.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l'*id quod plerumque accidit*.

Corte di Cassazione sentenza numero 11935 del 30 maggio 2011

Ferie non godute e prescrizione del diritto all'indennità

La Cassazione ha affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali ha natura risarcitoria e non retributiva e che è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale la quale decorre anche in pendenza del rapporto di lavoro. L'indennizzo è legato ad un inadempimento contrattuale che obbliga il datore di lavoro, allorquando l'adempimento in forma specifica sia impossibile, al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione sentenza numero 10341 dell' 11 maggio 2011

Mobbing nei luoghi di lavoro

Con riferimento al “mobbing” nei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione afferma che deve escludersi che sia stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti del lavoratore laddove gli episodi denunciati, seppur biasimevoli, appaiono marginali e isolati tanto da non risultare comportamenti connotati da carattere persecutorio.

Corte di Cassazione sentenza numero 12048 del 31 maggio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS - DA GIUGNO VIA WEB

Dal 1 giugno l'iscrizione alla gestione separata INPS avverrà esclusivamente solo via Web o per telefono attraverso il Contact center al numero verde 8003164.

COMUNICAZIONE SCIOPERI NELLA P.A.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 8 del 26 maggio 2011, comunica che all'interno del sistema integrato "PERLA PA", da fine giugno, sarà attiva la banca dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi nelle Amministrazioni pubbliche.

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA Circolare 8 del 26.05.2011
(documento 132)**

ADDIZIONALE IRPEF AUMENTA IN PUGLIA

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2011, la Regione Puglia rende noto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale IRPEF è aumentata dallo 0,9 a 1,2 per cento per i redditi compresi nel primo e secondo scaglione IRPEF. Resta invariata a 1,4 per i redditi oltre 28.000 euro compresi negli scaglioni IRPEF dal terzo in poi.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Amnesty International

Data di emissione il 28 maggio 2011

Museo nazionale dell'emigrazione italiana

Data di emissione il 1 giugno 2011

150° anniversario dell'Unità d'Italia: Vittorio Emanuele III, Pisacane, Mazzini, Maffei e Belgiojoso, Gioberti, Garibaldi, Cattaneo, Cavour

Data di emissione il 2 giugno 2011

ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

L'Agenzia delle entrate con la circolare 26/E fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili a uso abitativo, e in particolare sui destinatari e sulla scelta del regime, sulle modalità di pagamento e su quali sanzioni attendersi se non si rispettano le regole.

Chi può optare per la cedolare secca - Pollice in su per i contratti con durata inferiore ai 30 giorni, per gli immobili con più proprietari, ognuno dei quali può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri, e per l'esercizio dell'opzione anche in relazione a una o più porzioni dello stesso immobile da parte di un unico proprietario. In quest'ultima ipotesi, che riguarda ad esempio la locazione di stanze a studenti universitari, la circolare chiarisce che una volta scelta la cedolare per una porzione (stanza) questa va applicata a tutte le altre locate contemporaneamente.

Non possono, invece, accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono escluse, inoltre, le locazioni, anche se a uso abitativo, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, gli immobili locati all'estero e quelli subaffittati.

Quando bisogna scegliere - L'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata quando si registra il contratto di locazione ossia entro trenta giorni dalla stipula. Stessa tempistica anche in caso di proroga e nel caso in cui si voglia optare alla scadenza di una delle annualità del contratto in corso.

Siria e modello 69 - Per registrare un nuovo contratto di locazione ed esercitare contemporaneamente l'opzione per la cedolare, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, on line il programma Siria, che può essere utilizzato se i locatori non sono più di 3, i conduttori non sono più di 3, se si tratta di una sola unità abitativa con non più di 3 pertinenze e gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita. Per optare in tutti gli altri casi, tra cui la proroga, la cessione, la risoluzione, bisogna presentare il modello 69 all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La cedolare blocca gli aggiornamenti del canone - Il locatore che opta per la cedolare non può richiedere agli inquilini variazioni del canone che derivano dalla applicazione di indici di aggiornamento. Il conduttore viene avvisato con raccomandata che deve essere recapitata al destinatario prima della scelta del regime agevolato. La raccomandata non può essere consegnata a mano.

Cosa succede se non si registra il contratto - Chi registra il contratto tardivamente deve corrispondere le relative sanzioni, ma non è tenuto al pagamento dell'imposta di registro per il periodo di durata dell'opzione.

Inoltre, in caso di contratti non registrati entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione, nonché in caso di contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo e di comodati fittizi, l'articolo 3 del decreto sul federalismo municipale ha introdotto una specifica disciplina, secondo la quale:

- la durata del contratto viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione (volontaria o d'ufficio);
- il contratto è rinnovabile come un normale 4+4;
- il canone annuo di locazione è pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat.

Se il contratto viene registrato tardivamente, l'imposta di registro è dovuta sulla base del canone stabilito dalle parti fino all'annualità in corso alla data di registrazione del contratto. Dopo la registrazione, l'imposta di registro viene calcolata sul canone come definito dalla nuova disciplina.

L'acconto Irpef 2011 ridotto dall'effetto cedolare - Per il primo anno di applicazione del nuovo regime, l'acconto Irpef è pari al 99% dell'Irpef relativa al 2010 che può essere "ripulita" dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta. Se, invece, nel 2011 il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, questa situazione dovrà essere riportata come un "calco" nel periodo d'imposta precedente. A titolo di esempio se nel 2011 per determinati immobili abitativi il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del

periodo di imposta (ad esempio per i mesi da settembre a dicembre 2011) non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili nella corrispondente parte del periodo di imposta 2010 (nell'esempio nei mesi da settembre a dicembre 2010).

Versamenti acconto della cedolare secca sugli affitti

Versamenti in acconto dell'85% per il 2011		
Decorrenza	Rate	Scadenza
Contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro il 31 maggio	Unica rata (Se acconto < 257,52 euro)	30 novembre
	Due rate (Se acconto ≥ 257,52 euro)	Prima rata (40%): 6 luglio Seconda rata (60%): 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° giugno	Unica rata	30 novembre 2011
Contratti decorrenti dal 1° novembre	Non dovuto	Non dovuto
Acconto non dovuto se l'importo su cui calcolarlo è ≤ 51,65 euro		

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. 26E dell'1.06.2011 (documento 133)